

# Unione di Comuni

## "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi"

Sede di Castel Frentano (CH) - Corso Roma n.25  
Codice fiscale 90019350694 - tel. 0872/569877 - fax 0872/559713  
e-mail: info@unionecomunifrentani.it

---

### **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 150/2009 E PER L'UNIFORMAZIONE DEI SISTEMI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE.**

#### **Art. 1 - Istituzione**

1. E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Unione di comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi".

#### **Art. 2 - Ambito di operatività**

1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Unione e dei comuni facenti parte dell'Unione sottoscrittori della presente convenzione, o che in futuro abbiano ad aderirvi.  
2. L'OIV può altresì operare anche per conto di ulteriori enti i quali, seppur non facenti parte dell'Unione, decidano, previa convenzione con l'Unione, di avvalersi delle sue prestazioni.

#### **Art. 3 - Composizione**

1. L'OIV è composto da un unico componente.

#### **Art. 4 - Durata in carica**

1. L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.

#### **Art. 5 - Requisiti**

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa e/o nel campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale.  
2. Nello specifico dovrà essere in possesso di:  
a) adeguato titolo di studio;  
b) adeguate esperienze professionali.

#### **Art. 6 - Titolo di studio**

1. E' requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso della laurea specialistica o della laurea di cui al vecchio ordinamento.  
2. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:  
a) laurea in ingegneria od economia;  
b) laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione di durata biennale o triennale in management e organizzazione del lavoro delle PP.AA., pianificazione e controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;  
c) laurea in altre discipline, unitamente ad un'esperienza professionale maturata ai sensi dell'art. 7 per 7 anni.

#### **Art. 7 - Esperienza professionale**

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità nelle PP.AA. locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e valutazione delle performances e dei risultati, maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale) apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale, segretario generale di comuni e province, con servizio svolto in data antecedente a quella di entrata in vigore della L. 127/1997 o successivamente se attributario dell'incarico di direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale;

b) libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all'area giuridico-organizzativa.

2. Per i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'attività di cui sub a) o sub b) del precedente comma dovrà essere stata esercitata per almeno 7 anni.

### **Art. 8 - Cause di incompatibilità**

1. Non può essere nominato componente dell'OIV colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:

a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;

b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;

c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;

d) collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;

e) dipendenti dell'Unione e degli enti aderenti alla convenzione.

2. Non può essere altresì nominato chi abbia raggiunto la soglia dell'età della pensione.

### **Art. 9 - Procedimento di nomina**

1. L'ente pubblicizza, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Unione, per almeno 15 giorni, la ricerca del componente dell'OIV.

2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:

a) curriculum vitae;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità.

### **Art. 10 - Nomina**

1. La nomina avviene da parte del presidente dell'Unione, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae.

2. L'istruttoria è curata dal responsabile dell'Ufficio unico personale (UUP) dell'Unione, il quale formula la proposta di provvedimento.

3. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'OIV sono pubblicati sul sito internet dell'Unione e di tutti gli enti aderenti alla convenzione.

### **Art. 11 - Cessazione anticipata dalla carica**

1. L'OIV cessa dalla carica per:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;

b) grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni, preventivamente ed analiticamente contestato.

### **Art. 12 - Competenze**

1. All'OIV compete:

a) proporre al presidente dell'Unione ed ai sindaci dei comuni aderenti, la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa o del personale con qualifica dirigenziale;

b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni, nell'ambito dell'Unione e dei comuni aderenti;

c) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente, nell'ambito dell'Unione e dei comuni aderenti;

d) redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente dell'Unione e dei comuni aderenti, sulla base della valutazione del personale con qualifica dirigenziale o degli incaricati di P.O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;

e) validare la relazione sulla performance dell'Unione e dei comuni aderenti;

f) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;

g) curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente dell'Unione e dei comuni aderenti.

2. All'OIV compete altresì:

a) garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);

b) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 150/2009, da parte dell'Unione e dei comuni aderenti;

c) riferire al presidente dell'Unione, ai sindaci dei comuni aderenti, alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla CIVIT in ordine ad eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;

d) relazionare con periodicità annuale, al presidente dell'Unione ed ai sindaci dei comuni aderenti, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;

e) ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

### **Art. 13 - Uniformazione sistemi di graduazione P.O. e di valutazione del personale**

1. L'Unione, ed i comuni dell'Unione che aderiscono alla convenzione, adottano un unico sistema di graduazione delle P.O., ed un unico sistema di valutazione degli incaricati di P.O. e del personale dipendente, delegando l'Unione all'assunzione dei relativi atti.

2. Per finalità di semplificazione amministrativa, le relazioni sindacali eventualmente afferenti gli atti oggetto del presente articolo sono gestite in modo unitario attraverso la costituzione di un'unica delegazione, sia di parte pubblica che di parte sindacale.

3. La delegazione di parte pubblica è nominata dalla Giunta dell'Unione e, i comuni dell'Unione aderenti che sono interessati a far parte della stessa comunicano, nel termine stabilito, il nominativo di un proprio funzionario.

4. La composizione della delegazione di parte sindacale è definita sulla base di uno specifico protocollo d'intesa stipulato tra l'Unione e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. di categoria.

### **Art. 14 - Audizioni**

1. L'OIV può disporre audizioni di segretari comunali, dirigenti, incaricati di P.O., dipendenti, ed ogni altro soggetto, ove ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'attività.

### **Art. 15 - Struttura tecnica permanente di supporto**

1. La struttura tecnica permanente di supporto dell'OIV è composta dal segretario dell'Unione e dai segretari comunali di tutti i comuni aderenti.

2. Alla struttura compete attuare le direttive, gli indirizzi e le decisioni dell'OIV.

3. La struttura, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, opera alle dirette ed esclusive dipendenze dell'OIV.

4. I componenti della struttura non possono far parte dell'OIV.

5. La costituzione della struttura non importa spesa alcuna.

### **Art. 16 - Responsabile della struttura tecnica permanente di supporto**

1. Il responsabile della struttura è individuato nella figura del segretario dell'Unione.

2. Le funzioni di segretario dell'OIV sono svolte dal responsabile della struttura.

3. Il responsabile della struttura, quale figura di vertice della stessa, dà attuazione, anche avvalendosi dell'UUP, alle direttive dell'OIV per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'OIV medesimo e, in particolare:

- a) si relaziona con i segretari comunali dei comuni aderenti e con gli uffici comunali per garantire l'attuazione delle direttive generali ricevute;
- b) assiste l'OIV;
- c) sovrintende al funzionamento della struttura;
- d) decide sulle richieste di accesso agli atti;
- e) coordina il sistema informativo dell'OIV.

#### **Art. 17 - Diritto di accesso**

1. L'OIV dispone di un proprio ufficio presso la sede dell'Unione (UUP), ed ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dall'Unione o dai comuni aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.
2. Il segretario dell'Unione, i segretari comunali, l'UUP, i dirigenti, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

#### **Art. 18 - Risorse**

1. In sede di piano esecutivo di gestione dell'Unione al responsabile dell'UUP è attribuita, su proposta dell'OIV, la gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'OIV stesso.

#### **Art. 19 - Compenso**

1. Al componente dell'OIV è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo in misura pari ad euro 15.000,00 (quindicimila), per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti i comuni aderenti all'Unione stessa.
2. Ove uno o più comuni non aderiscano alla convenzione, o vi recedano, il compenso sarà ridotto di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) per ciascun ente.
3. Qualora l'OIV sia chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per conto di enti diversi da quelli aderenti all'Unione, il compenso ad esso spettante è aumentato in misura pari al 75% della quota versata a titolo di adesione al servizio associato da parte di ciascuno degli enti medesimi.

#### **Art. 20 - Riparto delle spese**

1. La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'OIV è ripartita nella seguente misura tra gli enti aderenti:
  - a) per 1/2 sulla base del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'ente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
  - b) per 1/2 sulla base del numero degli incaricati di P.O. dell'ente risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. I singoli enti aderenti sono tenuti a versare all'Unione la quota da essi dovuta entro 30 giorni dal pervenimento della nota di riparto annuo delle spese.

#### **Art. 21 - Decorrenza e durata della convenzione**

1. La validità della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e dura sino alla scadenza del secondo mandato conferito all'OIV.

#### **Art. 22 - Effetti della convenzione**

1. Ai sensi dell'art.9, comma 4, dello statuto dell'Unione, l'adesione alla presente convenzione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni con la stessa trasferite e, pertanto, i comuni aderenti perdono ogni titolarità gestionale in materia.

#### **Art. 23 - Nuove adesioni**

1. In ogni momento è consentita l'adesione di nuovi enti al servizio associato.
2. Eventuali adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed implicheranno il pagamento, per l'annualità in corso, di una quota proporzionale ai mesi di adesione.

**Art. 24 - Recesso**

1. Il recesso dal servizio associato è consentito con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, con un preavviso di almeno tre mesi.

**Art. 25 - Norme di prima applicazione**

1. La selezione dell'OIV dovrà avvenire entro 45 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  
2. In sede di prima nomina l'OIV dovrà effettuare anche le valutazioni degli incaricati di P.O. per l'anno 2010, nonché quelle eventualmente ancora pendenti afferenti esercizi precedenti, per tutti i Comuni dell'Unione aderenti alla convenzione che ne facciano richiesta all'UUP.

\*\*\*\*\*